



## COMUNE DI DESULO

Ufficio del Sindaco

Via Lamarmora 73 - 08032 Desulo Tel. 0784 619019 -347 1095770- www.comune.desulo.nu.it - e-mail comunedesulo@tiscali.it

### ORDINANZA DEL SINDACO

N. 1 del 04.01.2022

Oggetto: **Misure ulteriori per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-2019.**

#### IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune di Desulo;

VISTA l'articolo 32, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 *come successivamente modificato ed integrato*

VISTO il decreto legislativo n. 502/1992;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...*);

VISTO l'art.117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (*In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.*);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;

VISTA la successiva Decretazione Ministeriale e le Circolari tuttora vigenti in materia di prevenzione delle diffusione dell'epidemia del virus Sars Cov-2, in particolare quelli dell'ottobre, novembre e dicembre corrente;

TENUTO CONTO dell'Ordinanza del Ministro della salute 28 ottobre 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicata sulla G.U. n. 260 del 30.10.2021 che proroga al 31 dicembre 2021 le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021;

LETTE le comunicazioni della Autorità sanitaria e di igiene pubblica e tenuto conto delle autodenunce di positività al tampone molecolare di diversi cittadini;

RITENUTO DI DOVER procedere alla regolamentazione degli spostamenti delle persone, gli orari di apertura e chiusura delle attività ricettive, la sospensione dell'attività didattica in presenza fino al 13 gennaio

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000

### ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del D.lgs 267/2000

- 1) la chiusura delle scuole fino al giorno 10.01.2022 e la sospensione della attività didattica in presenza fino al giorno 13.01.2022, salvi i casi previsti dalla legge. La sospensione riguarderà anche le attività educative, la scuola civica di musica e le attività di mensa. Le attività riprenderanno il giorno 14.01.2022;
- 2) I bar osserveranno i seguenti orari: dalle ore 06.00 alle ore 20.00. La chiusura, tenuto conto delle attività di pulizie dovrà avvenire improrogabilmente entro le ore 21:00. Dovrà essere assicurato il distanziamento e gli avventori dovranno fare accesso al Bar esclusivamente con mascherina chirurgica o tipo FFP2, non logora.
- 3) Le attività commerciali **restano aperte** per qualsiasi tipologia di prodotto. L'ingresso nei locali dovrà essere contingentato in relazione agli spazi e in ogni caso dovrà essere evitato ogni assembramento. Durante ingresso e permanenza è fatto obbligo tenere la mascherina tipo FFP2 non logora.
- 4) È consentito consumare cibi e bevande all'interno di ristoranti e pizzerie. **E' vietato il consumo del cibo all'aperto.** Nei ristoranti pizzerie dalle 5.00 alle 24.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande. Il consumo al tavolo è consentito fino alle ore 23:00 e per massimo 4 persone a tavolino. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all'interno delle attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
- 5) Sono consentite le attività e i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, etc.) restano consentiti i servizi alla persona individuati dall'allegato 24 del DPCM 2 marzo 2021 ovvero lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, tintorie e servizi di pompe funebri e attività connesse. Dovranno essere scrupolosamente osservate le operazioni di sanificazione e di ingresso contingentato, onde evitare assembramenti. E' obbligatorio che ogni attività si svolga su appuntamento.

- 6) È consentito svolgere individualmente attività motoria. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva di gruppo all'aperto e in forma individuale, nel rispetto delle condizioni imposte dalle recenti normative e direttive delle Federazioni sportive di appartenenza.
- 7) È disposta la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura (anche extrascolastiche), di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale.
- 8) Sono consentite messe, funerali e funzioni religiose, nel rispetto dei protocolli sanitari e di quelli stabiliti dalla chiesa Cattolica.
- 9) È fatto divieto di circolare e/o sostare al di fuori della propria residenza e/o domicilio dalle ore 22,00 di ciascun giorno fino alle ore 5:00 del giorno successivo, se non per motivi di urgenza, lavoro e salute o di prelievo di tabacco o altri beni dai distributori automatici.
- 10) Ai minori di anni 18 è fatto divieto di uscire di casa dopo le ore 18.00, anche individualmente, se non per comprovate esigenze di salute o urgenza.
- 11) È fatto **obbligo** di usare sull'intero territorio e per l'intera giornata protezioni delle vie aeree anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico e negli spazi pubblici dove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità.
- 12) È fatto **divieto** di qualsiasi forma di assembramento, nei luoghi pubblici e inoltre sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose anche all'interno di abitazioni private.
- 13) È disposta l'applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva.
- 14) Per quanto non espressamente previsto, e non in contrasto, con la presente ordinanza, si rinvia integralmente alla normativa statale, comprese le sanzioni per le violazioni accertate.
- 15) Le restrizioni saranno operative dalle ore 08.00 del giorno 06.01.2022 e termineranno di avere efficacia, salvo proroga o inasprimento il giorno 16.01.2021 per quanto riguarda le restrizioni personali e il 20.01.2022 per quanto riguarda i divieti relativi alle manifestazioni civili, feste, riunioni o altro.
- 16) In occasione delle feste di Sant'Antonio e San Sebastiano è consentito accendere un fuoco votivo di ridotte dimensioni e la benedizione del fuoco stesso ad opera del celebrante, dei suoi eventuali collaboratori, alla presenza di alcuni componenti del comitato opportunamente

distanziati e muniti di mascherina, senza assembramenti. Ciò allo scopo di perpetuare la tradizione.

17) La presente ordinanza è pubblicata presso l'Albo Pretorio del comune di Desulo

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa alla Prefettura di Nuoro, Dirigente Scolastico che ne deve curare l'esecuzione, alla ATS Sardegna, al comando di Polizia Municipale comunale e ai Carabinieri di Desulo che ne devono far osservare la vigilanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna con sede in Cagliari entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data odierna ovvero proporre Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data odierna.

Data, 04.01.2022



Avvocato Giovanni Cristian Melis